



COMUNE DI GUASILA

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 13 Del 30-03-16

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E RIDUZIONI IMU 2016

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di marzo alle ore 16:15, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CASULA PAOLA	P	MARRAS IGNAZIO	P
ORRU' GIANTONIO	P	SAILIS GIORGIO LUCIANO	P
PITZALIS TIBERIO	P	FENU CLAUDIO	P
MARRAS FRANCESCA	P	CARIA ERMINIO	P
ANNIS ALESSANDRA	A	ZEDDA TATIANA	P
SERAFINI ALESSANDRO	P	PUSCEDDU VALENTINO	P
ANGIONI SERGIO	P		

risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la Sig.ra **CASULA PAOLA**, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa PIOPPO LUCIA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n 11 presentata dal Responsabile dell'**Area Finanziaria** che di seguito si riporta:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione 2015, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 18-08-2015;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 per gli Enti Locali al 31-03-2016;

VISTO il decreto del ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 per gli Enti Locali al 30-04-2016.

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTA la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione ed, in particolare, gli art. 2 comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26;

VISTI gli art. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recanti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta municipale Unica, che sostituisce per la componente immobiliare, l'imposta su reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi delle persone fisiche in relazione ai redditi fondiari relativi i beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili;

VISTI l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, recante la disciplina in via transitoria e sperimentale dell'Imposta Municipale propria o Unica, per il periodo dal 2012 al 2014;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16;

VISTO l'art. 9-bis, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 che, disciplinando l'IMU sugli immobili dei contribuenti residenti all'estero, ha disposto che, a partire dal 2015 (compreso), viene considerata direttamente adibita, per legge, ad abitazione principale una sola abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la casa non sia locata ovvero concessa in comodato d'uso, modificando il 2° comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

VISTA la risoluzione 6/Df/2015 che sottolinea come, al di là dell'assimilazione di legge all'abitazione principale degli immobili posseduti da cittadini italiani iscritti all'AIRE e pensionati, con le condizioni previste dall'art. 9-bis del DL n. 47/2014, non esista potestà

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 30-03-2016 COMUNE DI GUASILA

regolamentare in capo al Comune per assimilare gli immobili di contribuenti iscritti all'AIRE che non abbiano le condizioni richieste dall'art. 9-bis citato;

VISTA la Legge di Stabilità 2016, a decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, lista in cui il Comune di Guasila è inserito;

CONSIDERATO pertanto che:

- Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili;
- La base imponibile IMU è data: per gli immobili iscritti in catasto dalla rendita rivalutata del 5% moltiplicata per dei coefficienti;
- Per le aree edificabili la base imponibile è tuttora data dal valore venale in comune commercio;
- Le aliquote fissate dal legislatore sono:
- Aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per cento, che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D. Lgs. 446/1997, possono modificare in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- Aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale (di categoria A1-A8-A9) e le relative pertinenze, che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";

CONSIDERATO che per ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario con funzioni di Consiglio Comunale n. 12 del 12.05.2014 e successive modifiche, con la quale è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale IUC, nelle sue componenti Tari, Imu e Tasi, nel territorio di questo Comune;

Richiesti i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs 267/2000, allegati;

PROPONE

di approvare per l'esercizio 2016 le seguenti aliquote, detrazioni e agevolazioni dell'Imposta Municipale Propria:

TIPOLOGIA	NOTE	ALIQUOTA
ORDINARIA		7,6 per mille
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	In categoria catastale diversa da A1-A8-A9	ESENTE
ABITAZIONE PENSIONATI AIRE E PERTINENZE	In categoria catastale diversa da A1-A8-A9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la casa non sia locata ovvero concessa in comodato d'uso	ESENTE
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	Categoria catastale A1-A8-A9	4 per mille
ABITAZIONE DI RESIDENTI ALL'ESTERO E PERTINENZE	Non ricadenti nell'assimilazione prevista per legge ai cittadini iscritti all'AIRE pensionati nel proprio paese di residenza	4,6 per mille
AREE EDIFICABILI		7,6 per mille
AREE EDIFICABILI	Se equiparate a terreni agricoli	ESENTI
TERRENI AGRICOLI		ESENTI

Detrazione di € 200,00 (duecento/00) complessiva sull'abitazione principale di categoria A1-A8-A9 a favore dei soggetti passivi residenti e che vi dimorano abitualmente;

Detrazione di € 200,00 (duecento/00) complessiva sui fabbricati IACP/AREA assegnati e utilizzati come abitazione principale dall'assegnatario.

Comodato gratuito

È riconosciuta una riduzione del 50% sul valore imponibile, per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

Il Comodato gratuito non è ammesso ai fini fiscali tra contitolari. In caso di più fabbricati concessi in comodato gratuito, la riduzione può essere concessa a uno solo di questi a scelta del contribuente.

Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dalla normativa vigente;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto dover provvedere in merito

Acquisito il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Uditi gli interventi di cui all'allegato verbale;

Proceduto alla votazione espressa in forma palese per alzata di mano, avente le seguenti risultanze:

favorevoli: 9

Contrari 3 (Fenu, Caria, Zedda)

DELIBERA

di approvare per l'esercizio 2016 le seguenti aliquote, detrazioni e agevolazioni dell'Imposta Municipale Propria:

TIPOLOGIA	NOTE	ALIQUOTA
ORDINARIA		7,6 per mille
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	In categoria catastale diversa da A1-A8-A9	ESENTE
ABITAZIONE PENSIONATI AIRE E PERTINENZE	In categoria catastale diversa da A1-A8-A9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la casa non sia locata ovvero concessa in comodato d'uso	ESENTE
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	Categoria catastale A1-A8-A9	4 per mille

ABITAZIONE DI RESIDENTI ALL'ESTERO E PERTINENZE	Non ricadenti nell'assimilazione prevista per legge ai cittadini iscritti all'AIRE pensionati nel proprio paese di residenza	4,6 per mille
AREE EDIFICABILI		7,6 per mille
AREE EDIFICABILI	Se equiparate a terreni agricoli	ESENTI
TERRENI AGRICOLI		ESENTI

Detrazione di € 200,00 (duecento/00) complessiva sull'abitazione principale di categoria A1-A8-A9 a favore dei soggetti passivi residenti e che vi dimorano abitualmente;

Detrazione di € 200,00 (duecento/00) complessiva sui fabbricati IACP/AREA assegnati e utilizzati come abitazione principale dall'assegnatario.

Comodato gratuito

È riconosciuta una riduzione del 50% sul valore imponibile, per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

Il Comodato gratuito non è ammesso ai fini fiscali tra contitolari. In caso di più fabbricati concessi in comodato gratuito, la riduzione può essere concessa a uno solo di questi a scelta del contribuente.

Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dalla normativa vigente;

E, con separata votazione espressa in forma palese ,avente le medesime risultanze:

favorevoli: 9

Contrari 3 (Fenu, Caria, Zedda)

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 1 del D.Lgs 267/00

Pareri espressi ai sensi dell' art. 49 del T.U. - EE.LL. D.Lgs n. 267/00

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica fin.**

Data: 24-03-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. CORDA CARLA

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 24-03-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. CORDA CARLA

Letto ed approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to CASULA PAOLA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa PIOPPO LUCIA

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune in data odierna e verrà consegnata ai capigruppo consiliari.

E' divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134, c. 4 T.U. n. 267/00).

Guasila, lì 15-04-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Alessandra Pili

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Guasila, lì 15-04-2016

Procedimento

Il Responsabile del

F.to Dott.ssa M. Francesca Lampis